

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1684}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANESE, GALLONI, PICCOLI, BASSETTI, PUMILIA, CARELLI, SILVESTRI, ZOLLA, BOLDRIN, BELUSSI ERNESTA, CAPPELLI, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, GIULIARI, MASTELLA, NAPOLI, REVELLI, TANTALO, ALIVERTI, CUMINETTI, GIGLIA, MAROCCO, RENDE, SINESIO, ROGNONI

Presentata il 28 luglio 1977

Ristrutturazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT)

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Conferenza nazionale del turismo, tenutasi nello scorso aprile, ha inteso significare un momento estremamente qualificante per il settore, in quanto, oltre ad analizzare i rapporti istituzionali ed operativi intrecciatisi fra governo centrale ed amministrazioni regionali, ha considerato, con la partecipazione delle forze politiche, delle forze economiche, delle forze sociali, del sindacato e delle associazioni libere e democratiche, il ruolo del turismo nell'economia e nella società italiana.

In quella sede, fra l'altro, si convenne sulla opportunità di una immediata ristrutturazione

dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), cui è affidato il compito di svolgere attività promozionale in favore dell'incremento del turismo straniero verso l'Italia.

Tale opportunità muove da due considerazioni fondamentali: in primo luogo, dalla esigenza di accentuare la presenza della componente regionale all'interno dell'Ente (pur non trascurando le rappresentanze di altri settori, amministrativi o produttivi, interessati allo sviluppo del turismo estero) in considerazione del completamento del trasferimento delle attribuzioni nella materia alle regioni e con l'intento di costituire le

condizioni per una programmazione coordinata delle iniziative promozionali; in secondo luogo, dalla necessità di rinvigorire e rinnovare un ente che, non solo per carenze di dotazione finanziaria, ha sfumato e rallentato la sua presenza sui mercati esteri, proprio nel momento in cui occorre, per i conseguenti riflessi di ordine economico ed occupazionale, accentuare un ruolo di propulsione.

Infatti, la posizione di preminenza del nostro Paese quale meta del turismo internazionale, ha subito in questi ultimi anni una progressiva erosione che dimostra una vera e propria modificazione di carattere strutturale dell'orientamento della domanda.

Nel 1966 l'Italia possedeva una quota di mercato pari al 54,8 per cento del flusso turistico diretto nei principali Paesi del Mediterraneo, mentre nel 1976 questa quota si è ridotta al 39 per cento.

In un decennio, l'Italia ha dunque perso circa un quarto della propria quota di mercato rispetto alla concorrenza europea del bacino mediterraneo. In questa ottica, la variazione percentuale complessiva, relativa al nostro Paese, del +17,6 per cento ed il tasso medio annuo di sviluppo del +2,0 per cento dimostrano appieno la loro natura di risultati solo apparentemente soddisfacenti di fronte ad un mercato che, dal 1966 al 1976, si è incrementato complessivamente del 65,5 per cento, al tasso medio annuo del 7,3 per cento.

Nello stesso periodo, la Spagna e la Jugoslavia hanno infatti più che raddoppiato le loro presenze di turisti internazionali, mentre la Grecia ha conosciuto un incremento del ben 259,6 per cento.

Sostanzialmente, a livello globale, si evidenzia che dal 1966 al 1976, l'incidenza del flusso straniero sul totale delle presenze registrate nella complessiva ricettività italiana è diminuito di peso. Nel 1966 la componente straniera esprimeva una quota pari al 31,6 per cento del complessivo movimento nella ricettività italiana; dieci anni dopo questa quota è scesa al 25,4 per cento. Il minor peso della componente straniera nel nostro turismo è derivato non solo da una sua minore dinamica rispetto a quella fatta registrare dai turisti italiani, ma anche da un andamento che è risultato inferiore, comparativamente, a quello fatto registrare dal turismo estero a livello mondiale che, in media, è risultato nell'ultimo decennio, del 10 per cento, a fronte dell'1,96 per cento fatto registrare nella ricettività italiana.

Gli introiti valutari del turismo estero in Italia hanno sempre rappresentato una voce assai importante nei nostri conti con l'estero, e il saldo attivo turistico almeno fino al 1969 ha coperto di gran lunga il nostro *deficit* valutario commerciale con l'estero.

Un esame delle serie storiche 1966-1976 evidenzia un incremento complessivo delle entrate del 130,3 per cento, delle uscite del 269,9 per cento e del saldo attivo del 100,0 per cento. L'andamento a forbice fra entrate ed uscite, che risultava assai preoccupante fino al 1974, negli ultimi due anni si è attenuato e il nostro turismo, per l'incremento delle entrate, ma, in maggior misura, per il decremento delle spese turistiche dei nostri connazionali all'estero, ha potuto conseguire risultati confortanti, registrando 1.000 miliardi di valuta pregiata nel 1975 e 1.500 nel 1976.

Anche se nell'anno 1977 continuano ad essere avvertiti i sintomi di una positiva ripresa del movimento estero, essa va prevalentemente imputata alla svalutazione monetaria che ha determinato temporanee condizioni tariffarie più favorevoli, in ordine alla offerta di servizi turistici. Non sembrando produttivo, del resto, affidare l'incrementazione della domanda estera ai soli fatti congiunturali negativi di ordine monetario, si ritiene che una più efficace azione promozionale rivolta ai mercati stranieri, da organizzare attraverso l'ENIT, nel quadro di una programmazione operativa attuata d'intesa fra il Governo e le regioni, possa garantire una soddisfacente e solida continuità di afflusso di viaggiatori e di apporto valutario, il cui sostegno alla bilancia dei pagamenti è ormai da tutti riconosciuto.

In questa prospettiva, e con l'intento di conseguire queste finalità, si colloca la elaborazione di questa proposta di legge che concerne il riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 — recante disposizioni sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo e industria alberghiera e del relativo personale — stabilisce, tra l'altro, che per le iniziative realizzate nel proprio territorio spetta alle regioni l'attività promozionale turistica all'estero, le quali utilizzano normalmente, a tale scopo, le strutture dell'Ente nazionale italiano per il turismo, per il cui

tramite lo Stato esercita la promozione all'estero del turismo nazionale.

Nell'ultimo comma dello stesso articolo si prevede espressamente che, con legge della Repubblica, si sarebbe provveduto al riordinamento dell'ENIT per assicurare la rappresentanza delle regioni negli organi amministrativi dell'Ente, rappresentanza che, in posizione minoritaria, è stata contemplata successivamente nella legge 2 agosto 1974, n. 365, sul potenziamento e la razionalizzazione dell'attività di promozione del turismo all'estero.

È noto altresì che le regioni, dopo aver esaminato, in un primo tempo, con favore, la possibilità di riunirsi in un organismo consortile per la promozione turistica all'estero, riconoscevano la validità dei compiti svolti istituzionalmente dall'ENIT e, nel tempo stesso, la necessità di avvalersi delle strutture dell'Ente al fine di operare nei Paesi stranieri in modo razionale, programmato e unitario nel settore dell'attività promo-pubblicitaria in favore del turismo italiano.

Ciò determinò nel 1973 la presentazione al Parlamento da parte di alcune regioni di una proposta di legge sulla ristrutturazione dell'ENIT, predisposto nel corso di alcune riunioni svoltesi tra gli assessori regionali al turismo.

Anche il decreto delegato relativo alla legge 22 luglio 1975, n. 382, del resto, recante norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione, sollecita il riordinamento dell'ENIT, a riconoscimento di un impegno rappresentato in modo unanime.

Per quanto attiene agli aspetti più qualificanti dello schema proposto, si ritiene di dover sottolineare all'articolo 2 la definizione dell'ENIT come strumento operativo unitario delle politiche regionali nell'ambito degli indirizzi e del coordinamento del Governo nazionale, intendendo in tal modo rispettare la norma del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, che configura l'Ente, come si è visto, quale organismo al servizio sia dello Stato che delle regioni, per le rispettive esigenze promozionali.

Sempre l'articolo 2, prima di elencare alcune fra le funzioni principali che l'ENIT dovrà svolgere, sottolinea la responsabilità di coordinamento operativo realizzabile anche attraverso la definizione di programmazione annuale o pluriennale.

L'articolo 4, mentre attribuisce alla responsabilità del Presidente del Consiglio, su

proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, la nomina del presidente dell'ENIT, prevede anche la presentazione di una terna di nomi da parte del consiglio di amministrazione, innovando, rispetto alle precedenti normative, e riconoscendo al massimo organo di amministrazione dell'Ente la facoltà di indicare il proprio presidente.

Allo scopo di distribuire in maniera più razionale le funzioni e le responsabilità presidenziali, in relazione alla complessità dei compiti dell'Ente, che opera sia su territorio nazionale che in circa 40 Paesi esteri, l'articolo 5 prevede la nomina di due vice presidenti, cui lo statuto affiderà compiti particolari, oltre a quelli di delega presidenziale.

Il comitato esecutivo (articolo 6) è costituito oltre che dal presidente e dai due vicepresidenti, da altri quattro componenti, eletti dal consiglio di amministrazione.

Lo stesso articolo 6 dispone che saranno fissate nello statuto le spese i cui impegni rientrano nella competenza del comitato stesso. Le norme statutarie dovranno prevedere i provvedimenti di competenza non solo del comitato, ma anche del direttore generale e del personale con qualifica dirigenziale. Ciò per ottenere il decentramento e il maggiore snellimento delle procedure amministrative, realizzato per lo Stato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e previsto nella nuova disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale degli enti, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

La composizione del consiglio di amministrazione, prevista dall'articolo 7, interessa in primo luogo i rappresentanti delle giunte regionali, a statuto speciale ed a statuto ordinario, e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, rappresentanze di alcuni dicasteri, di imprenditori, di organizzazioni sindacali, di associazioni del turismo sociale o giovanile, del movimento cooperativo, nonché del rappresentante del personale dell'Ente.

L'articolo 8, riguardante le attribuzioni del consiglio di amministrazione, è stato modificato, sempre rispetto alla normativa vigente, nel senso di precisare — in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70 — quali deliberazioni siano soggette all'approvazione del Ministero del turismo e quelle per cui è richiesto anche il concerto del Ministro del tesoro.

L'articolo 9 prevede la costituzione di un comitato tecnico cui sono affidati compiti consultivi e propositivi nei confronti del consiglio di amministrazione.

L'articolo 10 definisce compiti e composizione del collegio dei revisori, cui parteciperanno un rappresentante del Ministero del tesoro, uno della Presidenza del Consiglio dei ministri ed uno designato dal consiglio di amministrazione dell'Ente tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

L'articolo 11, che si riferisce alla nomina e alle attribuzioni del direttore generale, è stato adeguato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Della norma statuisce che l'assunzione del direttore generale venga effettuata dal consiglio di amministrazione con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.

In considerazione delle pressanti esigenze per la riorganizzazione di tutta l'attività promozionale e dei relativi uffici, per fronteggiare la concorrenza straniera, si propone (articolo 13) l'aumento dello stanziamento in favore dell'ENIT, nella misura annua di lire trenta miliardi, quale contribuzione dello Stato, e nella convinzione che l'impiego di tale disponibilità per il conseguimento di finalità, sia dello Stato che delle regioni, nel settore della promozione turistica estera possa risultare produttivo.

Infine, all'articolo 16, si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri nomini un commissario straordinario, alla data di entrata in vigore della legge che si propone, allo scopo di assicurare la regolare funzionalità dell'Ente nel trapasso tra il modello di gestione che si è modificato e la nuova struttura che si intende realizzare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ha sede in Roma e personalità giuridica di diritto pubblico.

ART. 2.

L'Ente svolge attività di propaganda e di promozione all'estero per la più efficace e produttiva affermazione dell'offerta turistica italiana sul mercato internazionale.

L'Ente opera quale strumento unitario delle politiche regionali del settore nell'ambito degli indirizzi e del coordinamento del governo nazionale.

Nel suo ambito istituzionale, l'Ente attua in forma diretta le iniziative dello Stato e delle regioni e, mediante la definizione di programmi annuali o pluriennali, realizza il loro coordinamento operativo.

A tale scopo l'Ente:

a) promuove, attua e coordina le più idonee iniziative pubblicitarie, promozionali e di diffusione delle informazioni rivolte ai mercati turistici internazionali;

b) istituisce e gestisce uffici di rappresentanza, di informazione all'estero, nonché uffici turistici di frontiera;

c) raccoglie ed elabora dati statistici sul movimento turistico, attua studi, indagini e ricerche di mercato per l'acquisizione dei necessari elementi conoscitivi;

d) opera, con le opportune intese, al fine di agevolare i viaggi dei turisti stranieri.

Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali l'Ente svolge tutti gli altri compiti che gli sono affidati dallo Stato e dalle regioni.

L'ENIT per il più efficace svolgimento dei propri compiti, può avvalersi della collaborazione di altri enti ed organismi.

ART. 3.

Sono organi dell'Ente:

- a) il presidente;
- b) i due vicepresidenti;
- c) il comitato esecutivo;
- d) il consiglio di amministrazione;
- e) il collegio dei revisori.

ART. 4.

Il presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo e scelto su una terna di nomi segnalata dal consiglio di amministrazione.

Il presidente dura in carica cinque anni, a partire dalla data del decreto di nomina, ed il suo mandato può essere rinnovato una sola volta.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo. Nei casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, al quale gli stessi vengono comunicati per la ratifica nella prima riunione successiva.

ART. 5.

I due vicepresidenti dell'Ente sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo

e dello spettacolo e scelti su una rosa di cinque nomi segnalati dal consiglio di amministrazione.

Ad essi sono attribuiti, a termini di statuto, compiti che esercitano secondo le modalità fissate dallo statuto stesso ed altri compiti eventualmente delegati dal presidente.

Uno dei vicepresidenti, indicato dal comitato esecutivo, sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

ART. 6.

Il comitato esecutivo è costituito, oltreché dal presidente e dai due vicepresidenti, da altri quattro componenti eletti in seno al consiglio di amministrazione.

Il comitato esecutivo adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione dei programmi di attività stabiliti dal consiglio di amministrazione ed in particolare delibera:

a) gli impegni di spesa, secondo quanto previsto nello statuto di cui al successivo articolo 8;

b) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e le locazioni ultranovennali;

c) le accettazioni di lasciti e di donazioni;

d) le liti attive e passive;

e) ogni altro atto che ad esso sia demandato per delega dal consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni di cui alle lettere b), c) e d), sono sottoposte alla ratifica del consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

ART. 7.

Il consiglio di amministrazione è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composto, oltreché dal Presidente:

a) dai Presidenti o, per loro designazione revocabile, dai membri delle giunte regionali e delle giunte delle province autonome di Trento e Bolzano responsabili *pro-tempore* del settore del turismo;

b) da 4 rappresentanti rispettivamente designati dalla Presidenza del Consiglio dei

ministri; dal Ministero del turismo e dello spettacolo; dal Ministero del tesoro; dal Ministero del bilancio e della programmazione economica;

c) da 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati al movimento turistico;

d) da 3 rappresentanti degli imprenditori operanti nei settori economici maggiormente interessati al movimento turistico;

e) da 3 rappresentanti delle associazioni e degli enti che svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile;

f) da 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del movimento cooperativo interessate al settore turistico.

g) da un rappresentante del personale dell'ente.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni a partire dalla data del decreto di nomina.

Ove la designazione dei rappresentanti indicati dalle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, del comma precedente non venga operata entro 60 giorni dalla comunicazione della relativa richiesta, il decreto di nomina sarà emanato relativamente ai rappresentanti già designati, salvo la successiva integrazione del consiglio.

ART. 8.

Al consiglio di amministrazione è attribuito il compito di :

a) deliberare le direttive generali dell'Ente e la formulazione dei programmi di attività annuali e pluriennali;

b) approvare i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi;

c) deliberare l'ordinamento dei servizi e la istituzione degli uffici di cui al punto b) dell'articolo 2;

d) deliberare il regolamento giuridico ed economico del personale;

e) deliberare il regolamento di amministrazione e contabilità;

f) nominare i membri del Comitato tecnico, di cui al successivo articolo 9.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* e quelle relative alla istituzione degli uffici di cui al punto *b)* dell'articolo 2

sono sottoposte all'approvazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il quale provvede nel termine di sessanta giorni, alla scadenza dei quali le deliberazioni divengono ad ogni effetto esecutive.

Le deliberazioni riguardanti il regolamento giuridico ed economico del personale, l'ordinamento dei servizi e quelle con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformità degli accordi sindacali approvati dal Governo sono soggette anche all'approvazione del Ministero del tesoro, nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Lo statuto dell'Ente è adottato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla sua prima costituzione ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 9.

Il comitato tecnico è lo strumento consultivo del consiglio di amministrazione in ordine allo svolgimento delle funzioni indicate nel precedente articolo 2.

I criteri per la composizione ed il funzionamento del comitato tecnico vengono stabiliti nello statuto di cui all'articolo 8.

ART. 10.

Il controllo della gestione dell'Ente è demandato ad un collegio dei revisori, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo. Il collegio è composto da 3 membri di cui uno, che lo presiede, designato dal Ministro del tesoro, uno dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed uno dal consiglio di amministrazione dell'Ente, tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Il collegio vigila sull'amministrazione, esamina ed approva il conto consuntivo annuale, compilando a tal fine una relazione da trasmettere entro il 15 febbraio di ogni anno al Ministro del turismo e dello spettacolo ed al Ministro del tesoro e comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

I revisori durano in carica cinque anni.

ART. 11.

Il direttore generale è assunto a contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, con deliberazione del consiglio di amministrazione, e scelto tra persone in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente.

Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo esplicando le funzioni di segretario con diritto di voto consultivo.

Il direttore generale cura la esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Ente, sovrintende alla attività di tutti gli uffici dell'Ente, esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dallo statuto e dagli organi dell'Ente.

ART. 12.

L'esercizio finanziario dell'Ente inizia con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alle spese per il funzionamento dell'Ente si provvede con:

- a) contributi dello Stato;
- b) contributi di Regioni, di organismi ed enti pubblici;
- c) proventi patrimoniali e di gestione;
- d) altre entrate eventuali.

ART. 13.

Il contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente è fissato in lire 30.000.000.000.

All'onere di cui sopra si farà fronte in parte attraverso la soppressione dei capitoli n. 1532, n. 1563 e n. 1568 del bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo. Per la parte residua, il Ministro del bilancio è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio dello Stato.

ART. 14.

La gestione finanziaria dell'ENIT è sottoposta altresì al controllo della Corte dei conti, ai sensi e con le modalità di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 15.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, può procedere per accertate e gravi irregolarità attinenti al funzionamento dell'Ente, allo scioglimento del consiglio di amministrazione ed alla nomina di un commissario.

La ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente è effettuata entro il termine di 6 mesi dallo scioglimento. Tale termine può essere prorogato di 3 mesi per una sola volta.

ART. 16.

Alla data di entrata in vigore della presente legge ed in attesa dell'espletamento delle formalità relative alla nomina del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 7, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario straordinario con il compito di assicurare il regolare funzionamento dell'Ente.

La durata del mandato del commissario straordinario è di 6 mesi.

ART. 17.

È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, recante il riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ed ogni altra norma in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge.